



COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **6**
del
01/03/2023

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DELLE ESPOSIZIONI
PUBBLICITARIE, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO E DEL
CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE 160 DEL
27.12.2019- APPROVAZIONE MODIFICHE E NUOVO
TESTO**

L'anno duemilaventitre addi uno del mese di Marzo alle ore 19:00 nella sala consigliare in Sala Consiliare, convocato in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	RENZI ROMINA	Presidente del Consiglio	X	
2	NENCINI EMMANUELE	Vice Presidente	X	
3	SCARDIGLI SIMONE	Consigliere	X	
4	CINCI ELIA	Consigliere	X	
5	LOMBARDO GIUSEPPE	Consigliere	X	
6	SCARDIGLI CRISTINA	Consigliere	X	
7	BRACALI ELIA	Consigliere	X	
8	MIGLIORINI ARIANNA	Consigliere	X	
9	GIOVANNONI LORIANA	Consigliere	X	
10	LANGNEBLE MAWULOM DANIELLA	Consigliere	X	
11	CECCHERINI FEDERICA	Consigliere	X	
12	ORSI LIDO	Consigliere	X	
13	BARTALINI ELISA	Consigliere	X	
14	BALDINI DAMIANO	Consigliere		X
15	PALAZZO ELISEO	Consigliere	X	
16	GIANNONI STEFANO	Consigliere	X	
17	CUCINI GIACOMO	Sindaco	X	
			16	1

Sono presenti inoltre: MASINI JACOPO, BAGNI BENEDETTA, DEI FRANCESCO, CONFORTI CLARA

Scrutatori: Orsi Lido, Giannoni Stefano

Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Romina Renzi nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:

- con deliberazione C.C. n. 2 del 17.02.2021 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale di cui alla legge 160 del 27.12.2019;
- con deliberazione C.C. n. 29 del 31.05.2022 è stato modificato il sopra citato Regolamento;

Visto:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- la legge 160 del 27 dicembre 2019;
- in particolare il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- la Legge 29/12/2022 n. 197, art. 1 comma 775 con la quale è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

Rilevata l'opportunità di integrare e modificare alcuni articoli del regolamento in oggetto e precisamente:

- Di modificare il comma 7 dell'art 16, sostituendo le parole *euro 5,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
7) Il versamento non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.
- Di modificare il comma 2 dell'art. 30 sostituendo le parole *euro 5,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
2) Il versamento non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.
- Di modificare il comma 7 dell'art. 58 sostituendo le parole *euro 5,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
7) Il versamento non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

- Di modificare il comma 4 dell'art. 59 sostituendo le parole *euro 5,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
4) Il versamento non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.
- Di modificare il comma 3 dell'art 17, sostituendo le parole *euro 30,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
3) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi, riferito a ciascuna annualità, non supera € 12,00.
- Di modificare il comma 3 dell'art 31, sostituendo le parole *euro 30,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
3) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi, riferito a ciascuna annualità, non supera € 12,00.
- Di modificare il comma 3 dell'art 60, sostituendo le parole *euro 30,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
3) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi, riferito a ciascuna annualità, non supera € 12,00.
- Di modificare il comma 4 dell'art. 18 sostituendo le parole *euro 30,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
4) In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.
- Di modificare il comma 4 dell'art. 32 sostituendo le parole *euro 30,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
4) In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.
- Di modificare il comma 4 dell'art. 61 sostituendo le parole *euro 30,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
4) In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.
- Di modificare il comma 1 dell'art 63, sostituendo le parole *euro 30,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi, riferito a ciascuna annualità, non supera € 12,00.
- Di modificare il comma 8 dell'art 71, sostituendo le parole *euro 5,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
8) Il versamento non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

- Di modificare il comma 3 dell'art 72, sostituendo le parole *euro 30,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
3) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi, riferito a ciascuna annualità, non supera € 12,00.
- Di modificare il comma 4 dell'art 73, sostituendo le parole *euro 30,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
4) In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.
- Di aggiungere all'articolo 29 comma 1 lettera a) le parole “o dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa per le funzioni ad essa trasferite”, come di seguito evidenziato:
 1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Certaldo, e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso **o dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa per le funzioni ad essa trasferite.**
- di inserire all'articolo 57 comma 1 lettera a) le parole “Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa per le funzioni ad essa attribuite”, come di seguito evidenziato:
 1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, **Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa per le funzioni ad essa attribuite**, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

VISTA la proposta di modifica al vigente regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale che si articola nei seguenti punti principali:

CAPO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO II: ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO III: PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV: OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO V: CANONE MERCATALE

RITENUTO opportuno procedere ad approvare le suddette modifiche al Regolamento del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo

pubblico e del canone mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2023.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari per la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione proprie delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'art. 1 comma 775 della Legge 29/12/2022 n. 197 con la quale è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;
- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Alla luce di quanto sopra esposto, e visto l'esito della votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti 13

Votanti 13

Favorevoli 13

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale di cui alla Legge 160/2019, e conseguentemente il nuovo testo che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di disciplina del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale decorrono dall'1/1/2023 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Quindi il consiglio Comunale, con separata ed espressa votazione resa come segue:

Presenti 13
Votanti 13
Favorevoli 13
Contrari 0
Astenuiti 0

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Romina Renzi

Il Segretario comunale
Dott. Danilo D'Aco